

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. COMPETITIVITÀ E MULTIFUNZIONALITÀ
DELL'IMPRESA AGRICOLA E SDA DI FERMO - ASCOLI PICENO

Oggetto: Reg. (UE) n. 1308/2013 – Decreto ministeriale n. 12272/2015 modificato e integrato da decreto ministeriale n. 527/2017 – Autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli. Annualità 2017.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1. di rilasciare, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 12272 del 15 dicembre 2015 modificato e integrato da decreto n. 527 del 30/01/2017, le autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli per l'annualità 2017 da realizzarsi nella regione Marche. Dette autorizzazioni sono rilasciate sulla base dell'elenco trasmesso dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali in data 12 giugno 2017 e registrato a protocollo regionale n. 0560041 del 13/06/2017, come contenuto nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di assegnare tali autorizzazioni tramite le funzioni messe a disposizione da AGEA su portale SIAN;
3. di dare atto che tali autorizzazioni hanno validità triennale a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche (BUR Marche) e che, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 12272/2015, non sono trasferibili, fatti salvi i casi di cessione o fusione di azienda, successione mortis causa e successione anticipata, come definita dall'articolo 2 comma 1 lettera e) del DM del 18/11/2014, e disciplinati da nota circolare del MIPAAF prot. n. 5852 del 25/10/2016;
4. di precisare che, ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 1 comma 2 del decreto ministeriale n. 527/2017 la facoltà di rinuncia, senza incorrere in sanzioni, può essere esercitata esclusivamente dai beneficiari contraddistinti con lettera "S" nella colonna denominata "Rinuncia ammessa S/N" dell'elenco contenuto nell'allegato 1, in quanto a detti beneficiari sono state concesse autorizzazioni per superfici inferiori al 50% di quelle richieste, mentre la facoltà di rinuncia non è concessa ai beneficiari che nella suddetta colonna sono contraddistinti con lettera "N", risultati beneficiari di autorizzazioni per superfici superiori al 50% di quelle richieste;
5. di precisare che la rinuncia, nei casi consentiti, deve avvenire mediante l'applicazione resa disponibile su SIAN entro 10 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente atto sul BUR Marche;
6. che in caso di mancato utilizzo dell'autorizzazione entro il periodo di validità triennale trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie stabilite dall'articolo 69 comma 3 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238;



7. che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul BUR Marche;
8. che la pubblicazione del presente atto sul BUR Marche funge, ai sensi dell'articolo 8 comma 3 della L.241/90 e dell'articolo 1 paragrafo 1 del decreto ministeriale n. 527/2017, quale comunicazione con valore di notifica per i beneficiari;
9. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea - Ufficio PIUE VII - Settore vitivinicolo e ad AGEA Coordinamento;
10. di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 573/16 e sul sito www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata nella sezione OCM Vitivinicolo.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Il dirigente
(*Roberto Luciani*)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione del 15 dicembre 2014 che integra il regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione del 7 aprile 2015 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- Legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della



- produzione e del commercio del vino;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 12272 del 15 dicembre 2015 concernente le “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”;
 - Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 527 del 30 gennaio 2017 concernente le “Integrazione e modifica al decreto 15 dicembre 12272 del 15 dicembre 2015, recante Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”;
 - Circolare di AGEA Coordinamento prot. n. 18162 del 1° marzo 2017, avente ad oggetto: “VITIVINICOLO – Disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015 e del DM 527 del 30 gennaio 2017 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio”, modificata circolare prot. n. 28338 del 30 marzo 2017 e prot. n. 30997 del 07 aprile 2017;
 - DGR Marche n. 135 del 20/02/2017: Regolamento (UE) 1308/2013. Decreto ministeriale 15 dicembre 2015 n. 12272 integrato e modificato da decreto ministeriale 30 gennaio 2017 n. 527. Adozione criteri di priorità e relativa ponderazione ai fini del rilascio delle autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli da realizzare nell’ambito della regione Marche per l’annualità 2017.

Motivazione

Il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 12272 del 15 dicembre 2015 (decreto ministeriale n. 12272/2015) stabilisce tra l’altro le procedure e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti viticoli previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013 articoli 63 e 64.

L’articolo 8 del decreto ministeriale n. 12272/2015 dispone che le domande sono presentate entro il 31 marzo di ogni anno in modalità telematica nell’ambito del SIAN e che il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) comunica alle Regioni competenti l’elenco delle aziende alle quali devono essere concesse le autorizzazioni di nuovo impianto. Le Regioni pubblicano l’atto di approvazione dell’elenco ministeriale nel Bollettino Ufficiale Regionale che assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie.

Ai sensi dell’articolo 9, comma 1 del citato decreto ministeriale n. 12272/2015, come modificato dall’articolo 1 paragrafo 1 comma 1 del decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 527 del 30 gennaio 2017 (decreto ministeriale n. 527/2017), le Regioni competenti rilasciano le relative autorizzazioni entro il 1° giugno di ogni anno sulla base dell’elenco trasmesso dal MIPAAF.

Il comma 2 dell’articolo 9 del più volte richiamato decreto ministeriale n. 12272/2015 modificato dall’articolo 1 paragrafo 1 comma 2 del decreto n. 527/2017, stabilisce che se un’autorizzazione viene rilasciata per una superficie inferiore al 50% della superficie richiesta, il richiedente può rifiutare tale autorizzazione entro 10 giorni dalla data della comunicazione senza incorrere in sanzioni previste dalla normativa vigente.

La Circolare di AGEA Coordinamento prot. n. 18162 del 1° marzo 2017, nella parte relativa ai criteri di ammissibilità per la concessione delle autorizzazioni per nuovi impianti, stabilisce tra l’altro che le relative richieste di autorizzazioni sono considerate ammissibili se dal Fascicolo



aziendale su SIAN del richiedente, aggiornato e validato, risulta in conduzione una superficie agricola (escluse le superfici con usi del suolo e/o i vincoli specificati nella medesima sezione della circolare di Agea Coordinamento), pari o superiore a quella per la quale è richiesta l'autorizzazione. Nel caso di richiesta di autorizzazioni in più regioni, il criterio di ammissibilità deve essere verificato in ognuna delle regioni, ovvero l'azienda deve condurre per ciascuna regione una superficie agricola pari o superiore a quella per la quale fa richiesta nella medesima regione.

Viene altresì richiamato nella circolare Agea Coordinamento prot. n. 18162 del 1° marzo 2017 il principio enunciato all'articolo 1 paragrafo 2 del decreto ministeriale n. 527/2017 stabilendo che *“al fine di contrastare fenomeni elusivi del criterio di distribuzione proporzionale, anche nell'ambito dell'introduzione di criteri di priorità e del rispetto del miglioramento della competitività del settore nell'ambito delle singole Regioni, dal 2017 sono state introdotte le seguenti prescrizioni:*

- 1. nelle domande di autorizzazione per nuovi impianti dovranno essere specificate la dimensione richiesta e la Regione nella quale si intende localizzare le superfici oggetto di richiesta. Le autorizzazioni per nuovi impianti concesse dalla campagna 2017, quindi, non sono più trasferibili da una regione ad un'altra, in quanto ciò contrasta con il criterio di ammissibilità.*
- 2. Il vigneto impiantato a seguito del rilascio dell'autorizzazione è mantenuto per un numero minimo di 5 anni, fatti salvi i casi di forza maggiore e motivi fitosanitari. Per tale motivo, l'estirpazione dei vigneti impiantati con autorizzazioni di nuovo impianto prima dello scadere dei 5 anni dalla data di impianto non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto.”*

La richiamata circolare Agea Coordinamento prot. n. 18162 del 1° marzo 2017, nella parte relativa alle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti, stabilisce tra l'altro che il sistema centrale genera automaticamente le autorizzazioni nel Registro, una per ogni regione indicata in domanda, impostando *'la regione di riferimento'*; che le Regioni rilasciano le autorizzazioni tramite apposite funzioni sulle applicazioni messe a disposizione da AGEA e che le medesime sono visibili al produttore nell'area pubblica del portale AGEA e SIAN.

La Regione Marche con DGR n. 135 del 20 febbraio 2017, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto ministeriale n.12272/2015 come integrato e modificato da decreto n. 527/2017, ha stabilito di attribuire alle richieste di autorizzazioni di nuovi impianti viticoli da realizzare sul territorio della regione Marche presentate nell'annualità 2017, il criterio di priorità riferito alle piccole e medie imprese, intendendo con tale termine le aziende che al momento della richiesta possiedono una superficie vitata che non fruisce delle esenzioni di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 560/2015, con superficie aziendale complessiva compresa tra 0,5 e 30 ettari e di attribuire a tale criterio di priorità il peso pari a punti 1.

La Regione non ha pertanto inteso avvalersi degli altri criteri di priorità previsti al comma 1 dell'articolo 7-bis del sopracitato decreto ministeriale n. 12272/2015, come integrato e modificato da decreto n. 527/2017.

Con le circolari Agea Coordinamento prot. n. 28338 del 30 marzo 2017 e prot. n. 30997 del 07 aprile 2017 vengono stabilite alcune modalità procedurali finalizzate a superare le criticità emerse per l'integrazione dei documenti a corredo delle domande di concessione atti a comprovare, ove previsto, uno dei criteri di priorità previsti dal decreto ministeriale n.527/2017,



tra quelli peraltro non utilizzati dalla Regione.

Tale situazione ha comportato un ritardo rispetto ai tempi previsti da decreto ministeriale n. 527/2017 a riguardo della trasmissione alle Regioni da parte del MIPAAF dell'elenco regionale delle superfici da concedere ai richiedenti per l'annualità 2017.

Con nota trasmessa tramite posta elettronica in data 25 maggio 2017 la competente Direzione del MIPAAF ha comunicato alle Regioni che per la suddetta annualità la trasmissione degli elenchi di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale n. 527/2017 sarebbe avvenuta nella prima metà di giugno 2017.

Quindi, con nota inviata tramite PEC il 12 giugno 2017 e acquisita a protocollo n. 0560041 del 13/06/2017, la competente Direzione del MIPAAF, ai fini dell'applicazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale n. 12272/2015 modificato da decreto n. 527/2017, ha trasmesso l'elenco regionale delle superfici da concedere ai richiedenti per l'annualità 2017, riportante:

- la Regione di presentazione della domanda, che corrisponde alla Regione in cui deve avvenire l'impianto a seguito dell'autorizzazione concessa
- il Codice Fiscale e la denominazione del richiedente
- il numero della domanda rilasciato da SIAN
- la superficie richiesta in domanda e la superficie concessa, entrambe espresse in (mq)
- il punteggio di merito attribuito sulla base dei criteri di priorità previsti dalla Regione
- la possibilità di rinunciare o meno, esplicitata con le sigle "S" o "N", dove "S" sta per "*Si, è data la facoltà di rinunciare*" e "N" sta per "*No, non è data la facoltà di rinunciare*".

Con la citata nota la competente Direzione ministeriale richiama la necessità di rendere tempestivamente pubblico l'elenco trasmesso nel Bollettino Ufficiale Regionale per formalizzare il rilascio delle autorizzazioni e di specificare, nei casi previsti, se è avvenuta l'eventuale applicazione della soglia di cui all'articolo 1 paragrafo 4 comma 2, ai fini del calcolo delle assegnazioni regionali.

La nota ministeriale prot. n. 0560041 del 13/06/2017 richiama infine che, ai produttori ai quali sono concesse autorizzazioni per superfici inferiori al 50% della superficie richiesta, è data possibilità di rinunciare entro 10 giorni a partire dalla data di rilascio, direttamente tramite il sistema informatico su SIAN.

Sulla base dell'elenco fornito dal MIPAAF ai sensi del citato comma 2 dell'articolo 9 del decreto ministeriale n. 12272/2015 come modificato da articolo 1 paragrafo 1 del decreto ministeriale n. 527/2017 e della citata circolare AGEA Coordinamento prot. n. 18162 del 1° marzo 2017 e successive modifiche e integrazioni, risulta che, a fronte di una dotazione regionale pari a ettari 172.02.99, sono state presentate domande per impianti viticoli da realizzare nella regione Marche per ettari 348.56.26.

Tale circostanza determina che:

- non è richiesta l'applicazione della soglia prevista all'articolo 1 paragrafo 4 comma 2 del decreto ministeriale n. 527/2017;
- alcuni beneficiari possono rinunciare alle autorizzazioni rilasciate, senza incorrere in sanzioni, in quanto sono state concesse loro autorizzazioni per superfici inferiori al 50% di quelle richieste, mentre altri non possono rinunciare alle autorizzazioni in quanto sono state concesse superfici superiori al 50% di quelle richieste (beneficiari contraddistinti nella colonna dell'elenco denominata "Rinuncia ammessa S/N")



rispettivamente con la lettera “S” o “N”).

Per quanto esposto, ai sensi dell’articolo 8 e 9 del decreto ministeriale n. 12272/2015 modificato e integrato da decreto ministeriale n. 527/2017, è necessario rilasciare le autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli per l’annualità 2017 sulla base dell’elenco trasmesso dal MIPAAF in data 12 giugno 2017 registrato a protocollo regionale al numero 0560041 del 13/06/2017, di cui si prende atto; detto elenco ministeriale è contenuto nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Le autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli sono assegnate alle aziende nel limite delle superfici indicate, come riportato nell’allegato 1 al presente decreto, tramite apposite funzioni messe a disposizione da AGEA su portale SIAN, devono essere utilizzate nella regione Marche, in applicazione dell’articolo 1 paragrafo 2 del decreto ministeriale n. 527/2017, e hanno validità di tre anni.

La pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regionale della Regione Marche (BUR Marche), funge, ai sensi dell’articolo 8 comma 3 della L.241/90 e dell’articolo 1 paragrafo 1 del decreto ministeriale n. 527/2017, quale comunicazione con valore di notifica per i beneficiari e dalla data di pubblicazione sul BUR Marche decorrono:

- il termine di 10 giorni, esclusivamente per i beneficiari contraddistinti con la lettera “S” nella colonna denominata “Rinuncia ammessa S/N” dell’elenco di cui all’allegato 1 al presente atto, per esercitare la facoltà di rinuncia tramite le apposite funzionalità rese disponibili su SIAN;
- la data di validità triennale delle autorizzazioni;
- i termini per la presentazione di eventuali ricorsi avversi al presente atto.

Le suddette autorizzazioni, ai sensi dell’articolo 2 comma 2 del decreto ministeriale n. 12272/2015, non sono trasferibili, fatti salvi i casi di cessione, fusione di azienda, successione *mortis causa* e successione anticipata come definita dall’articolo 2 comma 1 lettera e) del decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 18/11/2014, che rimanda al decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali prot. n.1787 del 5 agosto 2004, e successivamente disciplinati da nota circolare del MIPAAF prot. n. 5852 del 25/10/2016.

In caso di mancato utilizzo dell’autorizzazione entro il periodo di validità triennale trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie stabilite all’articolo 69 comma 3 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale delle politiche internazionali e dell’Unione Europea - Ufficio PIUE VII e ad AGEA Coordinamento.

Visto che l’invio da parte del MIPAAF dell’elenco regionale delle superfici da concedere ai beneficiari per l’annualità 2017 ai sensi dell’articolo 9 del decreto ministeriale n. 12272/2015 come modificato e integrato dal decreto n. 527/2017, è avvenuto il 12 giugno 2017, non è stato possibile adottare l’atto regionale per il rilascio delle autorizzazioni previsto all’articolo 1 paragrafo 1 comma 1 del citato decreto ministeriale n. 527/2017 entro il termine del 1° giugno 2017. In ogni caso l’adozione del presente atto avviene tempestivamente, entro 30 giorni dalla data di trasmissione dell’elenco da parte del Ministero.



Affinché sia data la tempestiva pubblicità all'elenco regionale delle superfici da concedere di cui all'allegato 1, viene richiesta la pubblicazione urgente sul BUR Marche che consentirà di definire la procedura di rilascio informatico su SIAN, uniformando la data di adozione del presente atto con quella di comunicazione ai beneficiari con valore di notifica, determinanti ai fini della durata di validità dell'autorizzazione e dell'eventuale applicazione di sanzioni, nonché dell'esercizio della facoltà di rinuncia, nei casi consentiti come sopra illustrati.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Esito dell'istruttoria

Per le motivazioni sopra esposte si propone al dirigente della P.F. Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo- Ascoli Piceno, l'adozione di un decreto avente per oggetto: *"Reg. (UE) n. 1308/2013 – Decreto ministeriale n. 12272/2015 modificato e integrato da decreto ministeriale n. 527/2017 – Autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli. Annualità 2017."*

Il responsabile del procedimento
(*Silvana Paoloni*)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI:

Allegato 1: ELENCO DOMANDE AUTORIZZAZIONI NUOVI IMPIANTI VITICOLI 2017 (numero 6 pagine).

